

Centro Studi

Diritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il primo giudice omette di concedere termine per articolazione nuovi mezzi di prova e deposito di documenti: cosa fare in appello?

Nell'ipotesi in cui il primo giudice abbia omissis di concedere alla parte il termine per l'articolazione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di documenti ([artt. 183 e 184 c.p.c.](#)), la parte stessa, nel proporre [appello](#), non può limitarsi a chiedere nuovamente la concessione del suddetto termine ma, in forza del combinato disposto degli [artt. 342 e 163 c.p.c.](#), deve, a pena di decadenza, articolare i nuovi mezzi di prova e depositare i documenti (nella specie, invece, la parte, nel giudizio d'appello s'è limitata a chiedere nuovamente la concessione del suddetto termine – istanza poi ribadita nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione – , omettendo l'articolazione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di documenti).

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 28.6.2018, n. 17046

...omissis...

Fatti di causa

1. Con sentenza n. 1088/2009, la Corte di appello di Bari respinse l'impugnazione proposta ssssss avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva rigettato la sua domanda di prelazione agraria dispiegata in origine contro ssse poi anche contro la di lui coniuge ssss in particolare, la Corte di appello rilevò la decadenza dall'azione nei confronti della litisconsorte sss

2. Avverso tale decisione, ricorse per sss

Gli intimati non proponevano controricorsi.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 30424/2011, accolse il motivo di ricorso fondato su di una giurisprudenza delle Sezioni Unite intervenuta dopo la pubblicazione della sentenza gravata, a mente della quale, in tema di prelazione e riscatto di immobile locato, ai sensi della L. n. 392 del 1978, artt. 38 e 39, qualora il conduttore eserciti il diritto di riscatto con l'atto di citazione entro il termine previsto dalla suddetta norma soltanto contro uno o alcuno gli acquirenti, il consolidamento dell'acquisto è impedito anche nei confronti degli altri acquirenti, a condizione che la nullità della domanda derivante dalla mancata notificazione a tutti i litisconsorti sia sanata dall'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie inizialmente pretermesse.

La Suprema Corte cassò pertanto la decisione impugnata, con rinvio alla corte di appello di Bari, in diversa composizione affinché, "disattesa l'eccezione di sss nel merito le domande del sss conformità a quanto devoluto con il gravame".

3. In sede di giudizio di riassunzione, la Corte d'Appello di Bari, con ordinanza del 21 maggio 2013 ha rigettato l'istanza di assegnazione dei termini di cui agli artt. 183 e 185 c.p.c., formulata dal sss

Al riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto che la disciplina di cui alle suddette norme non fosse applicabile al giudizio di appello; che l'applicazione delle stesse non derivasse dalla sentenza di rinvio; che non vi fossero comunque gli estremi per una rimessione in termini dell'appellante per la formulazione dei mezzi di prova in quanto il sssss anzichè specificare il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita l'appendice di cui all'art. 183 c.p.c., comma 5 e indicare quali prove sarebbero state dedotte, si è limitato genericamente a chiedere l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 183 e 185 c.p.c..

Con la sentenza n. 2122 del 30 dicembre 2015, la Corte di Appello di Bari, confermata la citata ordinanza, ha rigettato la domanda del -sssssper difetto di prova, essendo lo stesso decaduto da qualsivoglia richiesta istruttoria.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso in Cassazione sss sulla base di un unico motivo illustrato da memoria.

3.1. Gli intimati non hanno svolto difese.

Ragioni della decisione

4. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la "nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell'art. 384 c.p.c., comma 2 e art. 394 c.p.c.". La Corte di appello di Bari, in violazione delle norme indicate nell'intestazione del motivo, non si sarebbe uniformata alla regola giuridica enunciata dalla Corte di Cassazione e comunque alle premesse logico-giuridiche della decisione. Nè rileverebbe la giurisprudenza citata dalla Corte di merito (secondo cui l'appellante non può limitarsi a

dedurre la violazione dell'art. 183 c.p.c., comma 6, ma deve specificare il thema decidendum sul quale il giudice di primo grado si sarebbe dovuto pronunciare ove fosse stata consentita l'appendice di cui all'art. 183 c.p.c., comma 5 e indicare quali prove sarebbero state dedotte) in ordine all'impugnazione della sentenza di primo grado per aver il Tribunale deciso la causa nel merito prima ancora che le parti avessero deciso il thema decidendum ed il thema probandum.

In questo caso, infatti, la Corte di Cassazione, la quale ha espressamente attribuito alla Corte territoriale il compito di esaminare "nel merito le domande del --- in conformità a quanto devoluto con il gravame" e "disattesa l'eccezione di decadenza", avrebbe già compiuto la valutazione dell'incidenza della violazione delle scadenze procedurali sul diritto di azione e di difesa del ---, precludendo una nuova valutazione da parte del giudice del rinvio.

Il ricorso è inammissibile, e comunque infondato.

Il ---, dopo aver ripetuto il contenuto dell'atto di appello relativo alla mancata assegnazione dei termini ex artt. 183 e 185 c.p.c., non svolge una censura puntuale della decisione della Corte di appello. Infatti, non replica all'argomento in ordine alla inapplicabilità delle suddette norme nell'ambito del giudizio in appello.

Inoltre parte ricorrente non dice cosa avrebbe chiesto nelle memorie istruttorie se fossero stati concessi i termini per le stesse, non potendosi evincere, quindi, la decisività e rilevanza delle prove non ammesse, nè spiega se abbia formulato le istanze istruttorie in sede di conclusione nel giudizio di primo grado, cioè nella sede in cui comunque aveva la possibilità e il dovere di insistere per l'apertura dell'istruttoria (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. 2, 30/09/2016, n. 19568).

Non è vero inoltre che il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato alla regola di diritto affermata da questa Corte, avendo rigettato nel merito la domanda per mancanza di prova.

L'ordinanza della Corte di Cassazione, infatti, aveva unicamente imposto alla Corte di Appello di disattendere l'eccezione di decadenza relativa alla citazione in giudizio della litisconsorte necessaria sssse dunque di ritenere validamente introdotta in primo grado la domanda. Non è invece oggetto della suddetta decisione, nè ne costituisce presupposto logico, la questione relativa alla tempestiva richiesta dei mezzi istruttori a sostegno della domanda.

La sentenza impugnata, che ha reso un dispositivo conforme a diritto, va corretta nella sua erronea motivazione in diritto attraverso l'affermazione del seguente principio: nell'ipotesi in cui il primo giudice abbia omesso di concedere alla parte il termine per l'articolazione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di documenti (artt. 183 e 184 c.p.c.), la parte stessa, nel proporre appello, non può limitarsi a chiedere nuovamente la concessione del suddetto termine ma, in forza del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c., deve, a pena di decadenza, articolare i nuovi mezzi di prova e depositare i documenti. Nella specie, invece, la parte, nel giudizio d'appello s'è limitata a chiedere nuovamente la concessione del suddetto termine (istanza poi ribadita nel giudizio di rinvio a seguito di cassazione), omettendo l'articolazione di nuovi mezzi di prova ed il deposito di documenti.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Nulla sulle spese, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
pqm

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.